

**PROTOCOLLO APPLICATIVO PER LE IMPRESE
DISTRIBUTRICI DI SUPPORTI VERGINI (CD-R E DVD-
R) NON ISCRITTE NEL REPERTORIO DEL MINISTERO
DELLA SALUTE COME FABBRICANTI DI DISPOSITIVI
MEDICI – N.....**

tra

S.I.A.E. - Società Italiana Autori ed Editori, in persona del
Direttore della Sezione Musica Mercato Fonovideografico Maria
Assunta Bianchi, con sede legale in Roma, Via della Letteratura,
30, d’ora in avanti denominata “SIAE”

e

.....,
in persona del legale rappresentante
..... con sede legale in
..... Via/Piazza.....
..... d’ora in avanti denominata “Impresa”

PREMESSO CHE

- ai sensi degli artt. da *71-sexies* a *71-octies* L. 633/41 la legge
consente: *"la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi
su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso
esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini
direttamente o indirettamente commerciali"* ma, a fronte di tale
possibilità, attribuisce agli autori, agli artisti interpreti ed esecutori,
ai produttori di fonogrammi, ai produttori originari di videogrammi

(sigla)

e di opere audiovisive il diritto di ottenere un compenso da chi fabbrica o importa apparecchi e supporti di registrazione (art. 71-septies);

- ai sensi dell'art. 71 septies, 1° comma, L. 633/41 detto compenso *"è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica e digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al venditore che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero qualora ciò non fosse possibile da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti"*.

- a norma del 2° comma dell'art. 71-septies la misura del compenso è determinato con decreto dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore previsto dall'art. 190 1. 633/41 e le Associazioni di categoria più rappresentative dei produttori di apparecchi di registrazione e di supporti.

- il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, tenuto conto dello sviluppo tecnologico e delle misure tecnologiche di protezione, ha rideterminato con i Decreti Ministeriali del 30 dicembre 2009 e, successivamente, del 20 giugno 2014 la misura dei compensi spettanti a titolo di copia privata ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi;

- la S.I.A.E., ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato tecnico dei citati Decreti, ha il compito di promuovere protocolli per una efficace applicazione delle disposizioni di legge, anche al fine di praticare esenzioni oggettive o soggettive come esemplificatamente nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti;
- alcune imprese operanti nel settore medicale hanno evidenziato la rilevanza assunta dai supporti vergini (cd-r e dvd-r) per la diagnostica strumentale. La SIAE, in virtù dei compiti affidatili dall'art. 4 dell'Allegato Tecnico, intende promuovere la sottoscrizione di protocolli applicativi con i soggetti privati che commercializzano tali prodotti destinati all'utilizzo in campo medicale;
- la sottoscrizione dei suddetti protocolli applicativi si è resa necessaria per disciplinare il mercato di prodotti sui quali è dovuto il compenso di copia privata, al fine di consentire agli operatori di concorrere in parità di condizioni ed evitare comportamenti elusivi della normativa su copia privata in vigore;
- l'impresa dichiara di essere fornitore abituale di supporti vergini (cd-r e dvd-r) a soggetti pubblici e privati che svolgono attività nel campo della diagnostica medica strumentale

(sigla)

E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. Premessa

La Premessa è parte integrante del presente accordo.

2. Oggetto del protocollo applicativo

2.1 Con il presente protocollo applicativo le parti intendono disciplinare l'applicazione del compenso di copia privata sui supporti vergini (cd-r e dvd-r) esclusivamente utilizzati per l'attività di diagnostica medica strumentale.

2.2 Le parti convengono di esentare dal pagamento del compenso di copia privata i supporti vergini (cd-r e dvd-r), di cui al punto 2.1, che l'impresa acquisterà e cederà a soggetti pubblici o privati che utilizzano tali supporti per l'attività di diagnostica medica strumentale o a distributori in possesso del certificato rilasciato dalla SIAE di cui al successivo punto 4 del presente protocollo.

3. Obbligazioni dell'Impresa

3.1 All'atto della sottoscrizione del presente protocollo, l'impresa si impegna a fornire i dati di cui all'allegato A – scheda anagrafica, che costituisce parte integrante del presente protocollo.

3.2 L'impresa si impegna a destinare esclusivamente al mercato medicale i supporti vergini non soggetti al pagamento del compenso di copia privata in virtù del presente protocollo.

3.3 Al fine di permettere alla SIAE la tracciabilità dei flussi di acquisto e vendita dei prodotti commercializzati non soggetti al pagamento del compenso di copia privata in virtù del presente protocollo, l'impresa si impegna:

a) in caso di vendita a soggetti privati, ad acquisire, conservare e, in caso di richiesta, esibire alla SIAE, copia della visura camerale dei propri clienti dalla quale risulti l'esercizio diretto di attività di diagnostica strumentale in campo medicale;

b) a fornire alla SIAE, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare, un rapporto trimestrale contenente i seguenti dati relativi alle acquisizioni/cessioni di supporti vergini (cd-r e dvd-r):

- quantità di supporti di registrazione vergini, suddivisi per tipologia (cd-r e dvd-r), acquistati dall'impresa nel corso del trimestre di riferimento. L'informazione riguarderà la totalità dei supporti vergini acquistati o entrati a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'impresa, inclusi quelli che verranno destinati ad un mercato diverso da quello medicale e per i quali, salvo le esenzioni già vigenti o futuri protocolli applicativi, il compenso per copia privata risulta applicabile;

- indicazione dei dati anagrafici dei fornitori completi di indirizzo e codice fiscale;

- quantità dei supporti vergini, suddivisi per tipologia (cd-r e dvd-r) resi al fornitore nel trimestre di riferimento;

- quantità degli eventuali scarti di lavorazione, suddivisi per tipologia (cd-r e dvd-r), esclusivamente per i supporti per i quali si è in grado di documentare lo smaltimento come rifiuti speciali;

- indicazione dei dati anagrafici dei clienti, completi di indirizzo e codice fiscale, a cui - nel corso del trimestre solare di riferimento - sono stati a qualsiasi titolo ceduti i supporti vergini (cd-r e dvd-r) senza l'applicazione del compenso di copia privata in virtù del presente protocollo applicativo.

3.4 Al fine di permettere alla SIAE la verifica del corretto comportamento dell'impresa riguardo gli obblighi derivanti dalla normativa su copia privata (art. 71-*septies* L. 633/41) – nella sua qualità di obbligato principale e responsabile in solido – l'impresa si impegna a consentire alla SIAE di effettuare i controlli sull'attività di commercializzazione di tutti i prodotti. Detti controlli – ai sensi dell'art. 182-*bis* L.d.A. – potranno essere effettuati dalla SIAE, anche a campione, mediante l'accesso agli stabilimenti, magazzini ed uffici, documenti e scritture contabili dell'impresa o di terzi suoi distributori.

3.5 Nel caso in cui la cessione di supporti vergini che, in virtù del presente protocollo, sono stati esentati dal pagamento del compenso di copia privata, sia effettuata a distributori commerciali anziché a utilizzatori professionali (soggetti pubblici e privati) che operano nel campo medicale, l'impresa ha l'obbligo di assicurarsi che i propri clienti siano in possesso della certificazione SIAE di cui al punto 4 del presente protocollo, che consenta loro di acquistare i supporti vergini senza corrispondere il compenso di copia privata. Copia della certificazione dovrà essere acquisita e conservata fra i documenti contabili dell'impresa per un minimo di 5 anni dalla data di cessione dei supporti vergini.

3.6 L'impresa si impegna ad adottare un codice di condotta nel quale sia evidenziato che i supporti vergini (cd-r e dvd-r) per i quali, sulla base del presente protocollo, non è stato applicato il compenso non possono essere utilizzati, ceduti o comunque destinati a scopi diversi dalla commercializzazione in campo

(sigla)

medicale. Il codice di condotta dovrà essere portato a conoscenza dei dipendenti, collaboratori e terzi ai quali l'impresa consente l'accesso nei propri locali.

3.7 Nel caso in cui l'impresa fabbrichi o importi i supporti cd-r e dvd-r, risultando così obbligato principale alla corresponsione del compenso, all'atto della dichiarazione trimestrale di vendita prevista dall'art. 71-*septies* della L. 633/41, sarà tenuta ad indicare il totale dei cd-r e dvd-r ceduti senza l'applicazione del compenso ai sensi del presente protocollo nella colonna "Unità non assoggettate" presente nel modello di dichiarazione.

3.8 L'impresa è tenuta alla presentazione della dichiarazione trimestrale di vendita e alla corresponsione del compenso per tutti i supporti cd-r e dvd-r ceduti a soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 2 del presente protocollo.

4. Certificazione dell'impresa

4.1 La SIAE rilascerà all'impresa - entro 7 giorni dalla sottoscrizione del protocollo applicativo - una certificazione (munita di elementi che ne comprovano l'autenticità) che consentirà a quest'ultima di acquistare e cedere i supporti vergini (cd-r e dvd-r) destinati al settore medicale senza l'applicazione del compenso di copia privata. La certificazione avrà valore fino alla fine dell'anno solare di emissione e sarà rinnovata a richiesta dell'impresa. Qualunque alterazione o falsificazione della certificazione rilasciata dall'ente pubblico SIAE darà luogo a

responsabilità civile e penale.

5. Violazione degli Obblighi da parte dell'impresa

5.1 Qualora la SIAE, a seguito dei controlli di cui al punto 3.4 o nel caso di verifiche indirette ed incrociate, accerti il mancato rispetto da parte della impresa degli obblighi di cui all'art. 3, punti 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8, il presente protocollo si intenderà immediatamente risolto. La risoluzione verrà comunicata mediante raccomandata a/r con ricevuta di ritorno.

5.2 La risoluzione per inadempimento del presente protocollo comporterà l'obbligo a carico dell'impresa di corrispondere il compenso privata dovuto ai sensi della normativa vigente su i supporti commercializzati, fatti salvi i maggiori danni che la SIAE potrà richiedere.

5.3 In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente protocollo si applicheranno le disposizioni in materia di inadempimento e responsabilità contrattuale di cui al codice civile.

6. Durata

6.1 Il presente protocollo ha validità dalla data della stipula fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di stipula, e sarà rinnovato previa espressa richiesta dell'Impresa.

.....
(sigla)

6.2 Il venire meno dei requisiti soggettivi necessari per accedere al presente protocollo, comporterà l'immediata cessazione di ogni esenzione.

7. Controversie

La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine all'esecuzione del presente protocollo è demandata alla competenza del Foro di Roma.

Letto, accettato e sottoscritto

Redatto a Roma in due esemplari il.....

Per la SIAE

Per l'Impresa

.....

.....

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa dovuta ai sensi del "Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/2003), pubblicata sul sito web ufficiale della SIAE www.siae.it, e fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte della SIAE.

Per l'Impresa

.....

SIAE “COPIA PRIVATA” – PROTOCOLLO APPLICATIVO SUPPORTI MEDICALI

ALLEGATO A

La compilazione della presente scheda costituisce presupposto per la sottoscrizione del “Protocollo applicativo per l’acquisto/cessione di supporti vergini (cd-r e dvd-r) destinati ad essere utilizzati nell’ambito di attività di diagnostica medica strumentale”. La comunicazione di dati incompleti o non veritieri, ovvero il loro mancato aggiornamento, costituiscono motivo di risoluzione immediata di tale contratto.

1. DATI DELL’IMPRESA

DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA:.....

PARTITA IVA:.....

CODICE FISCALE:

SEDE COMMERCIALE:

Via/Piazza.....Numero civico.....

Città.....CAP.....

RESPONSABILE RAPPORTI CON SIAE:

Tel:.....Fax:.....E-mail:.....

UBICAZIONE IMPIANTI:

Via/Piazza.....Numero civico.....

Città.....CAP.....

UBICAZIONE MAGAZZINI:

Via/Piazza.....Numero civico.....

Città.....CAP.....



2. STOCK INIZIALE PRODOTTI ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO:

Quantità CD-R (con compenso copia privata già assolto):

Quantità CD-R (con compenso di copia privata da assolvere):.....

Quantità DVD-R (con compenso copia privata già assolto):.....

Quantità DVD-R (con compenso di copia privata da assolvere):.....

DATA.....

L'IMPRESA.....
(timbro e firma)

